

MODALITA' DI UTILIZZO DELLA PISTA DI ATLETICA E RELATIVE ATTREZZATURE.

ARTICOLO 1 - Destinazione di utilizzo degli impianti

1. Il presente atto disciplina le modalità di utilizzo della pista di atletica leggera presente all'interno dello Stadio Comunale "Tommaso Dal Molin" durante gli orari di apertura al pubblico.
2. L'utilizzo della pista di atletica è consentito per la pratica dell'atletica leggera e delle attività ad essa correlate e in subordine, per la preparazione fisico atletica di altre discipline compatibili con la destinazione d'uso dell'impianto e comunque tali da non arrecare danneggiamenti all'integrità del patrimonio comunale, alla funzionalità degli impianti e al regolare svolgimento delle attività sportive promosse dall'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 2 - Accesso all'impianto

1. L'accesso all'impianto e l'utilizzo del medesimo è consentito, previa autorizzazione comunale da chiedere all'Ufficio Sport, agli atleti appartenenti a gruppi, società, enti sportivi e alle Scuole: l'entrata dovrà avvenire per il cancello principale.
2. E' consentito altresì l'accesso libero da parte di persone singole nei giorni ed orari a tale scopo riservati. L'entrata per tale utenza è consentita dal cancello "A" di Via Consolini.
3. Il servizio di custodia non svolge attività di vigilanza dei minori presenti in campo.

ARTICOLO 3 - Condizione di utilizzazione dell'impianto

1. Le Scuole, le Organizzazioni Sportive, senza eccezione alcuna, si assicureranno che gli alunni o i propri atleti siano sempre responsabilmente accompagnati da un dirigente e/o allenatore o insegnante al quale sia demandata la mansione di assicurare un buon comportamento civile e sportivo degli atleti stessi assumendosi responsabilmente in carico le attrezzature ed i servizi.
2. Per le presenze a titolo individuale, la responsabilità è assunta in proprio dagli interessati, o per i minori, da chi esercita la responsabilità genitoriale che dovrà costantemente assicurare il corretto comportamento del minore stesso.

3. UTENTI SINGOLI: L'accesso libero all'impianto da parte di singoli fruitori prevede solo ed unicamente l'utilizzo della pista nelle corsie a tale scopo riservate: gli utenti svolgeranno l'attività sotto la propria responsabilità. Gli utenti possono utilizzare i bagni del pubblico ma non possono accedere agli spogliatoi. **Non è consentito l'utilizzo di alcuna attrezzatura** (ostacoli, materasso del salto in alto ecc.). Gli orari per il libero accesso all'impianto sportivo sono fissati come segue:

martedì - venerdì	dalle 17.00 alle ore 20.00
-------------------	----------------------------

Periodi di chiusura:

- tre settimane in agosto
- periodo natalizio (indicativamente 24 dicembre - 6 gennaio).

Gli orari possono essere modificati dall'Assessorato allo Sport per eventuali diverse valutazioni.

4. L'attività svolta da Associazioni Sportive formalmente autorizzate ha la precedenza sull'attività libera. L'utilizzazione della pista e delle pedane per attività sportive è consentito solo se gli utenti sono muniti di scarpe con fondo in gomma o con chiodi non superiori ai mm. 6. E' fatto assoluto divieto di accedere alla pista e alle pedane con scarpe infangate, con tacchetti o con altre asperità. Qualora il campo si renda impraticabile per ragioni meteorologiche (abbondanti piogge, grandinate, neviccate, ecc..) o per ragioni tecniche (lavori di sistemazione) potrà essere sospeso l'uso dell'impianto.

5. Le corsie della pista di atletica sono utilizzate come segue:

- corsia 1 : riservata alle prove cronometrate di mezzofondo
 - corsie 2,3,4 : riservate alla velocità
 - corsie 4,5 : riservate agli ostacoli
 - corsia 6 : fondo lento ed utenti singoli: la corsa deve svolgersi in fila indiana.
- Le prove cronometrate oltre ai 20 minuti sono consentite solo in condizioni di pista libera.

6. Il lancio del peso, solo in pedana esterna, e il lancio del giavellotto, del martello e del disco sono consentiti solo ed unicamente su precisa autorizzazione del Responsabile Comunale o degli Istruttori di Associazioni Sportive autorizzate o degli insegnanti delle scuole in orario scolastico, ed in ogni caso, in situazione di assenza totale di rischi per le persone presenti nell'impianto.

7. E' vietato l'uso di palloni di qualsiasi tipo se non attinenti le discipline proprie dell'atletica leggera (con esclusione degli allenamenti e delle partite ufficiali delle società di calcio autorizzate annualmente all'Amministrazione Comunale all'inizio dell'anno sportivo).

ARTICOLO 4 - Divieti e Obblighi

1. E' vietato agli atleti e a chiunque utilizzi la pista di atletica calpestare, attraversare o utilizzare il campo di calcio posto all'interno della stessa per svolgere attività sportiva. Previa indicazione del custode:
 - è ammesso l'utilizzo di una minima parte del campo di gioco in erba per gli atleti delle categorie giovanili Esordienti e Ragazzi della Società di Atletica: gli stessi dovranno utilizzare scarpe da ginnastica;
 - è ammesso l'utilizzo delle aree esterne del campo per esercizi degli atleti della Società di Atletica: gli stessi dovranno utilizzare scarpe da ginnastica;
2. E' vietato ai calciatori che utilizzano il campo di calcio durante allenamenti o partite ufficiali attraversare la pista con scarpe munite di tacchetti in alluminio.
3. Si fa obbligo alle società che utilizzano il campo di calcio di posizionare persone con idonee calzature che provvedano al recupero dei palloni che escano dal terreno di gioco principale durante le partite.
4. L'utilizzo della pista è vietato in occasione di partite ufficiali di calcio e in caso di manifestazioni ed eventi all'interno dell'impianto, autorizzate dal Comune.
5. Le Società Sportive e le Federazioni in occasione di allenamenti, di gare o manifestazioni dovranno assicurare il regolare impiego degli impianti e attrezzi tecnici.

ARTICOLO 5 - Uso Diligente dell'impianto e responsabilità per danni

1. La struttura e le attrezzature devono essere rispettate e salvaguardate nella maniera più completa ed attenta; l'utilizzo deve avvenire con senso di responsabilità e comunque sempre in presenza dell'Insegnante o Istruttori di atletica i quali si assumono la piena responsabilità sia per danni a persone che agli attrezzi.
2. L'Amministrazione Comunale ed il personale addetto alla custodia non rispondono di eventuali ammanchi o furti che dovessero essere lamentati dagli utenti degli impianti e ugualmente non rispondono degli eventuali danni materiali che agli utenti od a terzi possono comunque derivare durante le attività scolastiche ed extrascolastiche, sportive, amatoriali.
3. Chiunque provochi un danno all'impianto sportivo, ai suoi apparati tecnici e tecnologici ed alle sue attrezzature è obbligato al relativo risarcimento.
4. Del danno rispondono in solido i singoli atleti e fruitori degli impianti e le società, e/o associazioni ed enti cui gli stessi appartengono.
5. Gli utenti sono tenuti, prima dell'inizio dell'attività sportiva, a segnalare agli addetti all'impianto ogni e qualsiasi impedimento o inconveniente che possa causare pericolo.

ARTICOLO 6 - Norme Generali

1. Nei locali dei servizi e sul campo è severamente **V I E T A T O F U M A R E**.
2. Ogni altra disposizione, così come qualsiasi consuetudine d'uso, in contrasto con le suindicate disposizioni, cessa di avere vigore.
3. L'Amministrazione Comunale si riserva di modificare o revocare la presente disposizione, anche parzialmente, qualora le esigenze lo consigliassero.
4. L'utenza è tenuta a rispettare anche le disposizioni verbali impartite dal personale e/o custode addetto allo Stadio.